REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

-	N.35 del Registro Data 30/10/2012 OGGETTO: Istituzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. – Approvazione del relativo Regolamento.						
L'anno duemiladodici, il giorno <u>Trenta</u> del mese di <u>Ottobre</u> , alle ore <u>18,00</u> , e seguenti, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di <u>1º Convocazione</u> ed in sessione <u>Straord.</u> ed <u>Urgente</u> , il Consiglio Comunale. Risultano all'appello nominale:							
N	COGNOME	NOME	Carica	Drogent:			
1	GIANNI'	FRANCESCO	Presidente	Presenti X	assenti		
2	DRAGOTTO	FRANCESCO	Vice presidente				
3	BELLARDITA	CARMELO	Consigliere	<u> </u>			
4	CALANTONI	MARIO	Consigliere	X 			
5	GANGUZZA	MARIA PINA	Consigliere				
6	NOTO	CONCETTA	Consigliere	X	<u> </u>		
7	PATIRI	DOMENICA	Consigliere	x			
8	SARLO	ALDO	Consigliere	X			
9	BRUGNONE	CRISTINA	Consigliere	X			
10	CIARDO	FRANCESCO	Consigliere				
11	MARINARO	SALVATORE	Consigliere	X			
12	VALENTI	ANTONINO	Consigliere	X			
Assegnati n. 12 in carica n. 12 Presenti n. 12 Assenti n. = Partecipano Il Sindaco ed il Vice Sindaco Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale AVV. Francesco Giannì Partecipa il Segretario Comunale Dott. A. Nigrone Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.							
IL CONSIGLIO COMUNALE							
Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991, n. 48; Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44; Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23; Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23; Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Ragioneria, su indicazione dell' Assessore al Bilancio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione: - Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;							

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta:

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di
 ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai
 sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di
 competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Atteso che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo:

- a) la possibilità, per i comuni, di deliberare aumenti dell'aliquota sino ad un massimo dello 0,4% con un incremento annuo non superiore allo 0,2%. Tale facoltà, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 a partire dal 7 giugno 2011, è stata abrogata dal decreto legge n. 138/2011 (conv. in L. n. 148/2011) con effetto dal 13 agosto 2011;
- b) a seguire la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 ed in deroga al blocco degli aumenti dei tributi locali sancito dalle norme sopra richiamate, di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

Richiamato in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi
 come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per
 l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Dato atto che questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2012, alla luce dei tagli ai trasferimenti erariali subiti dagli enti locali per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in L. n. 148/2010) e dell'inasprimento dei vincoli di patto, rendono necessario incrementare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Ritenuto	necessario,	nell'ambito	della	manovra	di	bilancio	per	il	triennio	2012-2014,	istituire	l'addizionale
comunale	e all'IRPEF s	tabilendo:										

	un'aliquot	a unica i	n misura	pari allo	0.8%
-	an anguot	a amoa i	ıııışura	Pall allo	U.070

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 40.000,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2010;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (GU n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-quater, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;
- il decreto del Ministero dell'interno del 20 giugno 2012 (GU n. 147 in data 26 giugno 2012), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 agosto 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- da ultimo il decreto del Ministero dell'interno del 2 agosto 2012 (GU n. 187 in data 11 agosto 2012),
 con il quale è stato prorogato al 31 ottobre 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto lo Statuto Comunale;

Si propone che il Consiglio Comunale deliberi

- 1. Di istituire l'addizionale comunale all'IRPEF.
- 2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.
- 3. Di applicare un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%

IL PROPONÉNTE

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è determinata, a decorrere dall'anno 2012, nella misura dello 0,8%.

Art. 3 - Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
- 2. Di quantificare presuntivamente in € 40.000,00 il gettito derivante dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilite con il presente regolamento.
- 3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
- 4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Prof. V.109 Del 24-10-2012

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche. Approvazione del relativo Regolamento.

PARERE DI	REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i esprime parere FAVOREVOLE	della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n30
Motta d'Affermo, Lì 24-10-2012	Il Responsabile del Servizio
PAREDE NV	
	REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i esprime parere FAVOREVOLE) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30
Motta d'Affermo, Li 24-10-2012	Il Responsabile di Ragioneria
ATTESTAZIONE DI	COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30	Somma stanziata Impegni assunti
ATTESTA Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Disponibilità Attuale Somma impegnata con il presente provvedimento €
CapInt	Somma disponibile =
Bilancio	Lì
competenza residui	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTAZIONE DI	COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30	Somma stanziata Impegni assunti
ATTESTA Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria Della complessiva spesa derivante dal presente atto	Disponibilità Attuale Somma impegnata con il presente provvedimento €
Cap Int	Somma disponibile =
Bilancio	Li
competenza residui	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In Continuazione di seduta

Consiglieri presenti n.12

Si passa alla trattazione del quinto punto all'ordine del giorno "Istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - Approvazione del relativo Regolamento -) ".

Il Cons. Noto chiede dieci minuti di sospensione dei lavori del Consiglio Comunale.

Sono le ore 20,00. La proposta viene approvata ad unanimità

Alla ripresa dei lavori del Consiglio Comunale, sono le ore 20,25, risultano presenti n. 12 consiglieri.

Il Cons. Calantoni dichiara che come consigliere comunale, da questa sera rinuncerà al gettone di presenza.

Il Cons. Noto dichiara anche lei di rinunciare al gettone di presenza, dobbiamo essere tutti responsabili dell'attuale situazione, chiede al Sindaco cosa ne pensa come Amministrazione Comunale. Chiede, altresì, se noi istituiamo l'addizionale IRPEF allo 0,2%, poi dobbiamo essere responsabili a rivedere certe spese.

Il Cons. Calantoni dichiara di non essere d'accordo all'aumento delle tasse.

Il Cons. Marinaro, invece di intaccare le tasche dei cittadini, ripropone la proposta della decurtazione dell'indennità di carica degli amministratori per un periodo limitato al risanamento dei conti del nostro bilancio.

Il Cons Sarlo si dichiara d'accordo con la proposta della minoranza.

Il Cons. Calantoni si dichiara d'accordo anche lui con la proposta della minoranza, ricorda agli amministratori presenti che in campagna elettorale avevano detto che avrebbero percepito solo il 50% dell'indennità, invece oggi la percepiscono per intero al 100%, dichiara, ancora, che da oggi non farà più parte del gruppo di maggioranza ma farà gruppo a se.

Il Cons. Noto propone di rinviare il punto all'ordine del giorno a domani sera:

Il Cons. Marinaro dichiara che loro come gruppo sono contrari al rinvio.

Il Presidente mette ai voti la proposta di rinvio che ottiene il seguente risultato:

- Voti Contrari n. 11
- Voti Favorevoli...n. 1 (Noto) proponente della proposta.

Il Cons. Dragotto chiede ai consiglieri se si vuole, questa sera, istituire oppure no questa nuova addizionale, domani non cambia niente.

Il Cons. Calantoni si dichiara contrario all'istituzione dell'addizionale.

Il Cons. Sarlo dichiara di non essere d'accordo all'istituzione dell'addizionale IRPEF

Il Cons. Dragotto si dichiara favorevole all'istituzione di questa nuova tassa per impinguare il bilancio comunale.

Il Presidente mette ai voti la proposta che ottiene il seguente risultato:

- Voti favorevoli.....n. 3 (Giannì, Dragotto e Ganguzza)

VISTA la superiore votazione la proposta deliberativa non viene esitata favorevolmente.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella regione Siciliana, approvato con Legge regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

	F.to F. Gianni	
IL CONSIGLIERE ANZIANO		IL SEGRETARIO GENERALE
F.to F. Ciardo		F.to A. Nigrone
Conia conforma all'acciona l	CONFORMITA'	
Copia conforme all'originale, in Motta D'Affermo		Strativo. IL SECRETAÇÃO GENERALE F.to
CER	TIFICATO DI AVVENUTA E	SECUTIVITA'
E' divenuta esecutiva il (decorsi giorni 10 dalla data di E' divenuta esecutiva il (per dichiarazione di immedia	i pubblicazione) ai sensi del	ll'art.12 comma 1° della L. R. n. 44/91
Motta d'Affermo		
	п	Segretario Generale
CERTI	FICATO DI AVVENUTA PU	BBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, s	su conforme relazione del Mes	so Comunale,
	CERTIFICA	
Ai sensi dell'art. 11 della L.R.n.44/9 Comune per quindici giorni consecu E che contro la stessa non sono stati	91 che la presente deliberazion itivi dal i prodotti a quest'ufficio oppos	e è stata pubblicata all'Albo Pretorio del _ alizioni o reclami.
Motta d'Affermo		
Il Messo Comunale	Il Segre	etario Generale